

Arch. Paolo D'Addato



PROGETTO PUE CPF.CP/EP S.S. 93

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune di Canosa di Puglia
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
D.P. 03/03/2022 del 26/09/2022
Firmatari: Paolo D'Addato

VISTI ed AUTORIZZAZIONI

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO RELAZIONE AMBIENTALE

DATI catastali	foglio 42 part. 321,325,327,411,717 - 144,660,674,675,681
DATI legislativi	Art. 6 c.B L.R. 20/ 2001 a artt. 38 e 53 delle NTA
COMMITTENZA	Soc. SEM s.n.c. di Matarrese Maria Angela & C.
IMPRESA	
COLL.ne TECNICA	Arch. Flavia Capacchione


MANDATO d'au codice studio AGGIORNATO a
IN.pue/17

TAVOLA RA	DATA 09/2022	PROGETTISTA SCALA	ORDINE ARCHITETTI MANIFATTORI PAESAGGISTI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI P. 407 - Sez. A PAOLO D'ADDATO ARCHITETTO SERVATORI A	DIRETTORE TAV.	CALCOLATORE
--------------	-----------------	----------------------	---	----------------	-------------

PREMESSA

La presente relazione ambientale è accompagnatoria alla proposta di PUE in ambito Agricolo ed Artigiano e contiene in particolare gli aspetti ambientali e paesaggistici. Si da atto che il PUG del Comune di Canosa di Puglia risulta già “assoggettato” alla verifica VAS e pertanto secondo quanto previsto dalla normativa, comunque si è inteso di porre un ulteriore approfondimento, attesa la carenza di un’analisi distinta dell’area in oggetto, per i possibili elementi di criticità al sistema ambientale/paesaggistico.

Nello specifico, l’area di intervento non insiste in area sottoposta a prescrizioni rivenienti dal PPTR ma una ulteriore ricognizione ci sembra quanto mai necessaria. Il Piano (PPTR) “si concretizza” (articolo 1.05), oltre che mediante il rilascio di provvedimenti abilitativi specificamente rivolti a controllare la compatibilità di trasformazioni con la tutela del paesaggio, attraverso la “pianificazione urbanistica di secondo livello”, la quale consta: - dei “piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello” (ovvero piani paesaggistici di dettaglio relativi a specifiche aree, delle quali sette già direttamente perimetrate dal Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio”, e le altre discrezionalmente individuabili con specifici provvedimenti della Giunta regionale), - dei piani dei parchi regionali; - degli “strumenti urbanistici generali” (e delle loro varianti); - degli “strumenti urbanistici esecutivi con specifica considerazione dei valori paesistici”; - dei “piani di intervento di recupero territoriale” (assimilabili agli strumenti immediatamente precedenti).



Per “strumenti urbanistici generali” non possono intendersi esclusivamente i piani regolatori generali comunali e/p Piani Urbanistici Generali, quand’anche a essi soltanto sia dedicata una norma specificativa (l’articolo 2.10), ma anche i piani territoriali di coordinamento provinciali.

Da un lato, infatti, l’opposta interpretazione sarebbe in irresolubile contraddizione con l’affermazione dello stesso Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio” per cui il Piano medesimo “si concretizza per opera [...] degli enti territoriali”, tra essi espressamente essendo citate le Province. Da un altro lato, al momento dell’approvazione del Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio” non si sarebbe potuto specificarvi il ruolo dei piani territoriali di coordinamento provinciali, che in quel medesimo momento non erano stati minimamente disciplinati nell’ordinamento legislativo regionale. Infine, va rammentato come la precettività del Piano sia espressamente e ripetutamente rivolta agli “strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello”.

Il Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio” perimbra degli ambiti territoriali che denomina “estesi”, distinti in cinque categorie sulla base del riconosciuto e attribuito livello di valore paesaggistico: eccezionale, rilevante, distinguibile, relativo, normale. Il medesimo Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio” individua degli ambiti territoriali che denomina “distinti”, e che, in buona sostanza, costituiscono articolazioni del territorio riconoscibili in rapporto alle loro caratteristiche distintive sotto il profilo dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico, ovvero della copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica, ovvero ancora sotto il profilo della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa. Di questi secondi ambiti taluni sono perimetrati direttamente, nei propri elaborati cartografici, dal Piano urbanistico territoriale tematico (il quale quasi sempre contempla peraltro la possibilità di proporne perimetrazioni correttive nel rispetto di stabiliti criteri e parametri), altri ambiti sono descritti puntualmente nelle norme del Piano urbanistico territoriale tematico, che stabilisce i criteri e i parametri nel rispetto dei quali la puntuale perimetrazione cartografica deve intervenire a opera della pianificazione sottordinata. La precettività del Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio” è, di norma, derivante dalla sovrapposizione alle disposizioni correlate agli “ambiti territoriali distinti” (e quindi ai loro caratteri, per così dire, oggettivi) delle disposizioni correlate agli “ambiti territoriali estesi” (e quindi ai relativi giudizi valoriali).


Dall’ora esposta sintesi del Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio” può ricavarsi che i piani territoriali di coordinamento provinciali devono, per quanto attiene ai loro contenuti volti alla tutela dell’identità culturale del territorio, innanzitutto assumere le indicazioni del medesimo Piano urbanistico territoriale tematico. Il che implica, sostanzialmente, due tipi di operazioni. La prima è relativa a quegli “oggetti” che, in relazione alla loro natura in rapporto alla scala di operatività dei piani territoriali di coordinamento provinciali, sia ragionevole considerare di competenza della pianificazione provinciale. Essa consiste nel riprendere (verificandola ed eventualmente proponendone le correzioni stimate necessarie) le perimetrazioni effettuate dal Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio”, ovvero nell’effettuare le perimetrazioni sulla base delle disposizioni dello stesso Piano urbanistico territoriale tematico, e, in entrambi i casi, nello sviluppare e specificare i precetti dettati dal medesimo Piano. La seconda è relativa a quegli “oggetti” che, all’incontrario, non debbono o non possono essere considerati di competenza della pianificazione provinciale. Essa consiste nel riprendere, e nello sviluppare e specificare per quanto ritenuto necessario od opportuno, i precetti del

Piano urbanistico territoriale tematico “Paesaggio”, mantenendone, o indicandone, come destinatari i Comuni.


La presente relazione quindi terrà conto, al fine della sua valutazione e quindi approvazione delle seguenti valutazioni:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti nel nostro caso la sola esistenza di valori percettivi afferenti ad una viabilità di valore ;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano.



INQUADRAMENTO- PPTR AGGIORNATO ALLA DGR650/2022





Ambito paesaggistico – Ofanto



Componenti geomorfologiche





COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI

La conformazione morfologica dell'area si presenta con un “blando versante” che degrada dolcemente verso nord. Si tratta quindi di aree pressoché pianeggiante, poste a quota prossima m 77 slm., del tutto prive di accidentalità e di fattori che ne disturbino l'equilibrio d'insieme. Dal punto di vista geologico, così come riportato nell'allegata relazione, non vi sono caratteri di instabilità morfologica e la stratigrafica del terreno consente edificazioni prive di interferenze come cavità, antropiche o naturali, falde freatiche, lenti d'acqua ecc.. Individuazione topografica Il sito interessato dal progetto è posto nel territorio del Comune di Canosa di Puglia, a SudOvest dell'incrocio fra la ex statale S.S. 98, Cerignola-Bari, e la statale S.S. 93 Barletta-Potenza ed è compreso tra il tracciato del Tratturo Regio Canosa-Palmira, così come individuato dal piano tratturi e posto a circa un chilometro dalla nostra area, e la ex S.S. 98 che collega Canosa a Loconia. L'intera area oltre ad essere a vocazione produttiva agricola negli ultimi venti anni riscontra la presenza di numerose attività ed opifici con destinazione di trasformazione e stoccaggio di prodotti agricoli, come la nostra società occupata alla intermediazione, la Cantina Sociale De Gasperi, un autoparco ed un oleificio. Tale presenza sarà ulteriormente rafforzata dall'area PIP D2, anch'essa destinata alla commercializzazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli. Da un punto di vista topografico, esso è individuato nella Tav. 423 III IGM, da coordinate geografiche con Long. 16.04.11 e Latid. 41.21.22

Aspetti paesaggistici di qualche rilevanza

Si riassumono di seguito le previsioni relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica relative all'area in questione del PPTR che qui si riassumono: Per quanto riguarda la pianificazione territoriale di competenza regionale, si prendono in esame le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia.

E' opportuno esplicitare in questa sede la compatibilità dell'intervento proposto con le linee generali di tale livello di pianificazione, secondo i dettami stabili dalle NTA
Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi
1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2;

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a: a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

Art. 90 Autorizzazione paesaggistica 3. Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice. 4. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i. E' opportuno sottolineare che l'area ed il sedime dove sono sarà realizzato l'intervento, non rientra nell'"influenza" impositiva di aree sottoposta a tutela architettonica o paesaggistica sia dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 che dal D.lgs 42/2004 , né quantomeno nei dispositivi attuativi delle aree anesse così come riportato nel documento allegati alla presente. L'intervento è stato descritto ampiamente nella documentazione a corredo dell'istanza e sinteticamente qui di seguito si riporta: l'intervento non è sottoposto ad alcun vincolo riveniente da PPTR né da altra vincolistica. L'unica "imposizione" potrebbe riguardare la classificazione della SS93 come "strada a Valenza Paesaggistica. Dall'allegate rappresentazioni fotografiche emerge la non influenza dell'intervento in quanto la sua dimensione in altezza non incide sui coni visivi attesa la sua realizzazione non in adiacenza con il percorso stradal , né influenza i valori percettivi così come richiamati dalle NTA del PPTR come: - la salvaguardia del paesaggio di lunga durata; - la struttura estetico-percettiva del paesaggio pugliese. Comunque attesa la sua collocazione ad oltre 84 metri dal ciglio stradale, la presenza di una cortina di verde nella parte adiacente al percorso stradale, l'utilizzo di cromie a pixel nelle parti superiori dell'erigendo edificio, la modesta altezza, circa m 7,50, l'uso di muretti a secco anteriormente e di verde diffuso nella parte NORD del capannone, l'intervento contribuisce alla valorizzazione dei connotati del paesaggio pugliese ed alla non limitazione qualitativa del patrimonio identitario culturale insediativo. La prima soluzione progettuale è stata , involontariamente, di garantire la salvaguardia dei caratteri originari e peculiari dell'edificio operando nel modo meno invasivo possibile e solamente dove la necessità funzionale richiesta lo avesse reso necessario. La seconda necessità, altrettanto importante, è stata quella di garantire sistemi staticamente efficienti duraturi nel tempo.

Cionondimeno, lo stesso PPTR consente ed auspica nelle misure di salvaguardia, piani progetti e interventi che *"comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce"* (art. 88 comma 3 e succ.)

Conclusioni

L'intervento propone di accedere dalla strada statale Barletta-Canosa-Melfi.

L'area esterna lungo il perimetro della SS.93 sarà sistemata con interventi di delimitazione di aiuole con l'inserimento di modesti muretti, posti a difesa parziale della "scarpatica" oggetto di intervento di piantumazione che avverrà con uliveti (nella maggior parte), querce, cipressi ed essenze per lo più autoctone di rapido sviluppo. Il tutto a "difesa" di eventuali "disturbi visivi" degli immobili da realizzare.

Stato dei Luoghi

1. Punti di visuali dell'intervento nel contesto generale: vedi le successive tavole fotografiche
2. Previsioni degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico: La realizzazione dell'intervento non ha comporta modestissime implicazioni dal punto di vista paesaggistico e panoramico.

Opere di mitigazione

Essenze anche di alto fusto, come pini di Aleppo e cipressi che di fatto limitano l’”inquinamento” visivo dell’intervento.

Effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati:

Maggior “peso” antropico, sia pure modesto in una area comunque compromessa dal punto di vista della presenza di numerosissime costruzioni per lo più afferenti al Parcheggio “Bologna”, poste comunque al di fuori del perimetro del PUE. Valutazione delle incidenze Modificazioni della morfologia: - sbancamenti e movimenti di terra poco significativi, non vi è stata la eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria, ...) ecc.

Modificazioni della compagine vegetale:

vi sono stati limitatissime opere di abbattimento di alberi, qualche ulivo o mandorlo di recente messa a dimora (15/20 anni dall’intervento), non vi è stata alcuna eliminazione di formazioni ripariali, come muri a secco o siepi;

Modificazioni dello skyline naturale:

non sarà operata alcuna modificaione di profili dei crinali o altro;

Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico:

attesa la non presenza di elementi idrici superficiali non è stata operata alcun mutamento; **Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico:**

come risulta dalle successive foto panoramiche, tali modificazioni non sono state operate; **Modificazioni dell'assetto insediativo-storico:**

nessuna variazione

Modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento storico:

essendo l’intera area non presenti valori distinti ma diffusi di attinenti a valori agricoli, come oliveti, vigneti a filari o altro, non è avvenuta alcuna variazione;

Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale:

limitatissime attesa la modesta estensione del lotto dell’intervento

Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo:

attesa la presenza di minimi segni di trame parcellari, l’incidenza dei nuovi immobili di fatto non ha “imposto” interruzioni di trama;

SCHEMA FINALE

- Intrusione: bassa
- Suddivisione: bassa
- Frammentazione: modesta
- Riduzione: bassa
- Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l’area e altri elementi del sistema: no
- Concentrazione: bassa
- Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale: no
- Destruzione: modesta
- Deconnessione: modesta

Compatibilità ai piani paesaggistici vigenti e adottanti.

Per quanto sopra il sottoscritto tecnico, estensore della presente relazione, dichiara che l'intervento proposto: - è compatibile con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PUG relativamente ai vincoli imposti dal PPTR; - non è in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, relative ai beni paesaggistici interessati, così come disposto dall'art. 105 "Norme di salvaguardia" delle N.T.A. del P.P.T.R. adottato così come modificato con Delibera di G.R. 29.10.2013 n. 2022.

